

Protocollo T1.2024.0136270 del 15/10/2024

Alla

PROVINCIA DI BERGAMO

Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

PROVINCIA DI BRESCIA

Email: protocollo@pec.provincia.bs.it

PROVINCIA DI COMO

Email:
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

PROVINCIA DI CREMONA

Email: protocollo@provincia.cr.it

PROVINCIA DI LECCO

Email:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

PROVINCIA DI LODI

Email:
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

PROVINCIA DI MANTOVA

Email: provinciadimantova@legalmail.it

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

PROVINCIA DI PAVIA

Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

PROVINCIA DI SONDRIO

Email: protocollo@cert.provincia.so.it

PROVINCIA DI VARESE

Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Email: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Referente per l'istruttoria della pratica: GIORGIO GALLINA giorgio_gallina@regione.lombardia.it

ARPA Lombardia
Email: arpa@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica- - DG Economia Circolare e
Bonifiche
Email: ecb@pec.mase.gov.it

LORO SEDI

Oggetto: Prime indicazioni per l'applicazione del D.M. n. 127/2024

A seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 127/2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*, è stata evidenziata l'opportunità di fornire indicazioni, in particolare riguardo al campo di applicazione del decreto ed ai relativi procedimenti di aggiornamento delle autorizzazioni vigenti.

Si forniscono, pertanto, le seguenti prime indicazioni, sviluppate anche a seguito del confronto svoltosi al tavolo di coordinamento con le Province, la Città metropolitana ed ARPA in data 08/10/2024, al fine di assicurare omogeneità di comportamento sul territorio regionale. Si invia il presente documento anche a codesto Ministero, per eventuali considerazioni.

Preliminarmente si richiama l'art. 1 del d.m. 127/2024 che prevede:

“1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo”.

E' pertanto evidente che per le casistiche che rientrano per tutti gli aspetti della cessazione di qualifica del rifiuto (ossia: rifiuti in ingresso, tipologia di trattamento e utilizzi previsti) in quanto previsto dal decreto, andrà applicata tale norma ed andrà presentata l'istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 8 del d.m. Si evidenzia, a tal proposito, come il regolamento individui in modo puntuale i rifiuti in ingresso e gli utilizzi previsti, mentre i trattamenti siano indicati in modo esemplificativo.

L'aggiornamento andrà richiesto anche nel caso di autorizzazioni ora rientranti nel d.m. 127/24 ed attualmente conformi al d.m. n. 152/2022, in quanto quest'ultimo è sostituito dal nuovo regolamento.

Nei casi in cui ci siano delle differenze relativamente ai rifiuti in ingresso (es. uno o più codici EER non previsti dal d.m. oppure codici EER previsti dal decreto, ma derivanti da rifiuti interrati o provenienti di siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica) o agli utilizzi previsti, non si applicherà il d.m. 127/2024, ma si rientrerà nella casistica delle autorizzazioni “end of waste caso per caso” secondo le procedure previste dall'art. 184-ter del d.lgs n. 152/2006.

Per queste ultime casistiche, quindi, laddove si tratti di nuove autorizzazioni o rinnovi/riesami o modifiche relative agli aspetti “end of waste” (rifiuti in ingresso, trattamenti effettuati o caratteristiche

Referente per l'istruttoria della pratica: GIORGIO GALLINA giorgio_gallina@regione.lombardia.it

prodotti), sarà seguita la procedura dell'art. 184-ter per il "caso per caso", con parere obbligatorio e vincolante di ARPA.

Per le autorizzazioni vigenti con diversità rispetto al d.m. 127/2024, quindi, non essendo assoggettate a tale decreto, non deve essere avviata alcuna procedura di aggiornamento e continueranno ad essere vigenti. E' fatta salva la possibilità che il gestore dell'impianto scelga di conformarsi al d.m. n. 127/24.

Rispetto alle iscrizioni in procedura semplificata relative ai punti del d.m. 05/02/1998 superati dal d.m. 127/2024 e quindi da disapplicare (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 di quest'ultimo decreto, secondo cui per le procedure semplificate continuano ad applicarsi limiti quantitativi dell'allegato 4 e valori limiti per le emissioni di cui all'allegato 1 del DM 05/02/1998), deve essere sempre presentato l'aggiornamento.

Per le autorizzazioni "caso per caso" da rilasciarsi o per quelle vigenti oggetto di rinnovo o riesame, il d.m. 127/2024 non è da applicarsi (come precedentemente detto), ma potrà essere, in alcuni casi, utilizzato come riferimento tecnico, solo laddove congruo e motivato. La specificità delle autorizzazioni "caso per caso", infatti, consiste proprio nella valutazione relativa al singolo impianto, secondo informazioni e valutazioni forniti. Laddove, ad esempio, le tipologie di rifiuti in ingresso e i processi di trattamento fossero molto diversi da quelli contemplati dal regolamento, le previsioni di quest'ultimo sarebbero meno pertinenti al caso specifico. Oppure, in caso di parametri ambientali di valutazione del prodotto specifici e validati dal punto di vista tecnico-scientifico, i parametri e limiti ambientali del decreto non saranno pertinenti, in quanto la tutela ambientale è già assicurata da criteri maggiormente specifici ed oggetto di approfondita istruttoria.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
GIORGIO GALLINA

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: GIORGIO GALLINA giorgio_gallina@regione.lombardia.it